



COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

Settore Territorio e SUAP

Responsabile: Arch. Gianpiero Galati

Tel: 02.902.58.1

E-mail: territorio@comune.bareggio.mi.it

Prot. n. _____ del _____

**CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO
POLIVALENTE PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI - AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1 EX
CARTIERA – COMUNE DI BAREGGIO - CUP: H58C25001460004 CIG: BAE07D24E5**

Disciplinare di Incarico per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA LE PARTI

Comune di Bareggio, codice fiscale 82000710150 partita IVA 03657940155, con sede in Piazza Cavour snc (MI), rappresentato dal Responsabile del Settore Territorio e Suap, _____ CF _____ domiciliato per la carica presso la sede legale dell'amministrazione (di seguito "Committente").

E

_____ C.F./P.IVA: _____ con sede legale in _____ in persona del legale rappresentante _____ nato il _____ a _____. C.F.: _____ domiciliato per la carica presso la sede legale della Società (di seguito "Appaltatore")

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bareggio n. 204 del 26/11/2025 è stato disposto di procedere tramite concorso di progettazione con procedura aperta in due fasi, per l'acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo centro polivalente per attività ricreative e culturali nel Comune di Bareggio (Milano) e individuato quale RUP il Responsabile del Settore Territorio e Suap, Arch. Gianpiero Galati;
- Con atto di _____ n. _____ del _____ sono stati approvati i documenti di gara;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 23/12/20245 e successiva Determinazione n. 1 del 08/01/2026 è stato approvato lo schema di contratto di licenza con affidamento di assistenza sistemica da parte della Società Digenetica, tra il Comune di Bareggio e l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano;
- All'esito della procedura, l'Appaltatore è risultato essere il vincitore del concorso di cui sopra;
- Il Comune di Bareggio (Milano) ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e successivi del D. Lgs. 36/2023, nonché di ordine speciale.

Comune di Bareggio

(Città Metropolitana di Milano) – Piazza Cavour s.n.c. - 20008 Bareggio (MI)

C.F. 82000710150 P.I. 03657940155- www.comune.bareggio.mi.it – PEC comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it



- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell'Appaltatore hanno dato esito positivo e in data _____ è stata disposta l'aggiudicazione immediatamente efficace.
 - L'Appaltatore ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente Contratto:
 - la cauzione definitiva n. _____, di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, emessa dalla compagnia _____ il _____, di importo pari a Euro _____;
 - la polizza professionale n. _____ emessa il _____ dalla compagnia _____ avente durata sino al _____ per un importo garantito pari ad Euro _____ per la copertura dei rischi di natura professionale;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati anche non materialmente allegati, quali:
 - A. Il Documento di indirizzo della progettazione e i relativi allegati tecnici (nel prosieguo semplicemente DIP);
 - B. La proposta progettuale presentata in sede di concorso;

Art. 2. Oggetto

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, il completamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per i lavori di realizzazione di un nuovo centro polivalente per attività ricreative e culturali nel Comune di Bareggio (Milano);

1. Sono esclusi dalle prestazioni di contratto le seguenti attività:
 - a) Relazione geologica e geotecnica;
 - b) Elaborati e relazioni per requisiti acustici;
 - c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE);
 - d) Collaudo tecnico amministrativo (incluso collaudo statico);
 - e) Attestato di Prestazione energetica.

Tali prestazioni saranno svolte da professionisti specificatamente individuati dalla stazione appaltante, che si impegna a formalizzare gli incarichi in tempo utile a garantire il rispetto dei termini di presentazione del progetto.

Il vincitore del concorso di progettazione e i professionisti incaricati delle prestazioni sopra citate dovranno collaborare e coordinarsi al fine di garantire la completezza, esaustività correttezza del progetto, nonché il rispetto delle tempistiche assegnate.

2. Sono previste le seguenti opzioni contrattuali, ai sensi dell'art. 46, comma 3 e art. 120 comma 1 lett. a), del D.Lgs. 36/2023:
 - a) Affidamento della progettazione esecutiva;
 - b) Affidamento della direzione lavori.



3. In entrambi i casi gli incarichi opzionali di cui al punto 2) verranno affidati con procedura negoziata senza bando, mediante l'applicazione della riduzione al 24,50% delle spese ed oneri accessori.
4. La descrizione analitica del corrispettivo e delle prestazioni richieste è riportata nel documento "Determinazione dei Corrispettivi ai sensi del D.M. 17 giugno 2016", come adeguato in allegato I.13 art. 2- Tabella A del D.Lgs. 36/2023, che espone il calcolo analitico degli onorari secondo il dettato del citato Decreto, con applicazione di una quota del 24,50% destinata alle spese ed oneri accessori.
5. L'affidamento dei servizi opzionali sopra indicati avrà effetto solo qualora il Committente si avvalga di tale facoltà. In caso contrario nulla sarà dovuto all'Appaltatore a fronte di tali attività.
6. L'esecuzione delle predette prestazioni opzionali, oltre che dall'atto integrativo, sarà regolato dal Documento di indirizzo alla progettazione e dagli altri documenti di gara di cui all'art.1.
7. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto nell'art. 1.
8. L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Progetto, con il Direttore dell'Esecuzione, qualora individuato, e con gli altri professionisti individuati per l'esecuzione delle prestazioni complementari.
9. L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, e quant'altro si sia reso necessario resterà di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporre secondo necessità, in ogni caso nel rispetto della norma sul diritto d'autore.
10. L'Appaltatore è obbligato sin d'ora ad introdurre agli elaborati progettuali tutte le modifiche che si renderanno necessarie per adeguare il Progetto alle prescrizioni che potranno essere disposte dalla conferenza di servizi eventualmente indetta o dagli enti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni necessari alla realizzazione dell'opera.

Art. 3. Corrispettivi e pagamenti

1. Il Corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto è convenuto, in modo omnicomprensivo, tenuto conto del costo massimo delle opere stabilito in sede di bando, in misura pari all'importo indicato nel "Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016" allegato ai documenti di gara, per un importo pari a € 27.589,59 oltre IVA e oneri previdenziali.
2. Detto importo è remunerativo di ogni prestazione ed in nessun caso potranno essere addebitati al Committente oneri aggiuntivi o semplicemente rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.
3. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione del servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione del servizio.



4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, il corrispettivo contrattuale è aggiornato, in aumento o in diminuzione, in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT Prezzi alla produzione dei servizi - Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto, tenendo conto soltanto della parte relativa a "spese e oneri accessori".
5. La revisione dei prezzi di cui al periodo precedente è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al 5% delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo originario riferito alla sola voce delle "spese e degli oneri accessori", previa richiesta scritta dell'Appaltatore da presentare a pena di decadenza entro 10 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità. Il Committente può procedere con proprio atto ad accertare le variazioni di prezzo in diminuzione. La revisione dei prezzi può essere applicata esclusivamente se sono decorsi 12 mesi dalla stipula del contratto (o dall'ultima revisione), con riferimento alle prestazioni non ancora svolte.
Inoltre, il corrispettivo contrattuale potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi di cui all'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.
6. Il corrispettivo verrà corrisposto nei seguenti termini:
 - a. Acconto per una quota pari al 20% alla stipula del contratto quale riconoscimento del corrispettivo spettante per il concorso di progettazione;
 - b. Acconto per una quota pari al 50% al completamento della documentazione di competenza del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - c. Saldo per la quota residua del 30 % ad esito positivo dell'attività verifica del PFTE.
7. Le fatture, intestate al Comune di Bareggio (Milano) (CF: 82000710150) e corredate dal codice Univoco di Fatturazione (UFUD47), dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno comunicate dal RUP preventivamente all'emissione della fattura, quali CIG, CUP, e l'applicazione della "Scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (split payment).
8. Il pagamento di ogni corrispettivo da parte del Committente è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate.
9. In conformità all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), o documento equipollente, relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ente appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad emettere ciascuna fattura al netto di tale ritenuta di garanzia. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
10. Ai fini del pagamento, il Committente effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.



11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti del Committente per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.
12. Il pagamento del corrispettivo avverrà in conformità alle disposizioni di cui all'art. 125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023.
13. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall'SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Appaltatore si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 4. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato alla commessa, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Committente, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti al Committente, ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010.
4. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
5. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 5. Durata

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate nel termine di 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di avvio del servizio (se esecuzione *anticipata*) di data _____, prot. _____.
2. Nel calcolo dei tempi verranno considerati anche i giorni assegnati dal RUP, necessari ad effettuare le integrazioni eventualmente impartite dalla eventuale conferenza di servizi o dagli enti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni necessari alla realizzazione dell'opera.
3. Dal computo dei termini sopra indicati sono esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione degli elaborati da parte del Committente.
4. Le attività s'intenderanno concluse con la validazione del PFTE, da parte del RUP.



Art. 6 Penali

1. Il Committente potrà disporre in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.
2. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal DIP. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata, una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto.
3. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del Committente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e nell'Allegato 11.14. Per motivi validi e giustificati Il Committente potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

Art. 7 Recesso

1. Il Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 del D.Lgs 36/2023. con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.



Art. 8 — Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida a adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice, il Committente potrà inoltre risolvere il contratto, fatti salvi e impregiudicati l'incameramento della garanzia definitiva e ogni pretesa risarcitoria del Committente, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
 - a) grave inadempimento successivo a 3 diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura oggetto di diffida ai sensi del comma 1;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - c) ingiustificato ritardo nell'avvio del servizio, per ingiustificata sospensione, per ingiustificata interruzione dello stesso, quando il ritardo, la sospensione e l'interruzione si protraggano per un periodo superiore a 15 giorni decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento dello stesso;
 - d) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;
 - e) applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; l'inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente documento;
 - f) violazione del codice di comportamento di cui all'art. 11;
 - g) non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;
 - h) quando venga accertato da parte del Committente il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 - i) violazione delle norme relative al subappalto;
 - j) sopraggiunte cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 nonché le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo (comunicazione/informativa antimafia avente esito negativo);
 - l) mancanza, anche sopravvenuta successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti minimi di partecipazione alla gara prescritti;
 - m) mancata validazione del progetto o l'esito di valutazione "negativa assoluta";
 - n) violazione delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara, nel presente Documento e nei relativi allegati, nonché delle vigenti normative in tema di appalti pubblici;
 - o) frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui al presente Documento;



- p) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
 - q) inosservanza degli obblighi di riservatezza secondo quanto prescritto dal presente Documento;
 - r) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto;
 - s) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;
 - t) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023 e speciali richiesti per l'espletamento del servizio;
 - u) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale di cui al presente Documento;
 - v) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, al Committente
 - w) mancata comunicazione nei termini delle variazioni alla compagine del soggetto Appaltatore.
2. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che Il Committente darà per iscritto all'Appaltatore a mezzo pec. Ove nel corso dell'esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, il Committente non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità. La risoluzione dà, altresì, al Committente il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Appaltatore, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.
3. Ai sensi dell'art. 124 del Codice Il Committente potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto il completamento del servizio.
4. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
5. Il Committente si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 123 del Codice degli Appalti, dandone un preavviso a mezzo PEC all'Appaltatore con un termine di almeno 20 (venti) giorni.
6. In caso di recesso da parte del Committente l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dal Committente, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del c.c.
7. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.



Art. 9 Divieto di cessione del contratto - cessione dei crediti

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. J 456 cod. civ. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.
4. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità al Committente è disciplinata dall'Allegato 11.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.
5. Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento il Committente si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
6. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore. In ragione della specificità, dell'unitarietà ed inscindibilità del servizio di verifica la cui paternità deve essere riconducibile ad un unico Operatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2, lett. a) dell'Allegato 1.7 del Codice, non è ammissibile il subappalto.

Art. 10 Subappalto

1. Il concorrente ha fatto richiesta di subappaltare i seguenti servizi, nei limiti e alle condizioni dell'art. 119 del Codice, rientranti nell'oggetto dell'appalto:
 - a. _____

Oppure

2. Il concorrente non ha fatto richiesta di subappalto.

Art. 11 Anticorruzione e codice di comportamento

1. L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al Piano Anticorruzione, resa disponibile nel portale internet Amministrazione trasparente del Committente. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare il Committente da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.



Art. 12 Consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 il Committente tratterà i dati relativi al presente contratto nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza. Le Parti danno atto della correttezza e rispondenza al vero dei dati stessi, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e cartacei. Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse al servizio richiesto. Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento del presente Contratto.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa antimafia (eventuale)

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, nonché dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, il Committente dà atto di avere inviato in data _____ alla competente Prefettura per l'operatore economico _____ la richiesta di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 per il rilascio della relativa informazione prefettizia. Essendo decorso il termine di giorni 30 dalla richiesta e non essendo intervenuto alcun riscontro si procede alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.
2. Al verificarsi di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo, risultanti dalla informazione prefettizia, Il Committente eserciterà il diritto di recesso dal contratto, fatte salve le conseguenze di legge.

Art. 14 Obblighi specifici dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le prestazioni affidate in conformità ai tempi e alle modalità previste nel bando di gara, nel DIP e nel presente contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi e nel rispetto delle norme vigenti. Fermo quanto previsto nel precedente punto, l'Appaltatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:
 - osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
 - comunicare al Committente ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
 - eseguire le prestazioni conformemente al DIP e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara, oltre che delle eventuali indicazioni che dovessero essere impartite dal RUP al fine di ottenere i necessari pareri e autorizzazioni;
 - manlevare e tenere indenne Il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
 - dare preventiva comunicazione al Committente di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che, in caso di inosservanza di detto obbligo, il Committente ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;



consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dall'Appaltatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Documento di Indirizzo alla Progettazione, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

2. L'Appaltatore s'impegna ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni, a parere del RUP, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera oggetto del presente contratto e per la definizione delle soluzioni concordate. Gli oneri conseguenti sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo.
3. L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al RUP ogni circostanza di natura fisica, tecnica, normativa o autorizzativa, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera, oggetto della progettazione.
4. Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dall'Appaltatore e segnatamente dai soggetti indicati e abilitati alla firma del progetto.
5. Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.
6. A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del DIP e del presente contratto nonché l'ingerenza del Committente nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del Progettista incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

Art. 15 Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente Contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di Cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.
3. L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 20J 6/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 16 Proprietà dei materiali

1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, rimangono di proprietà del Committente.



2. L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione del Committente, per un periodo di 5 anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti. Parimenti è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
3. L'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, l'Appaltatore medesimo fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione delle prestazioni. L'Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine. Pertanto, l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata Il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste nell'esecuzione delle prestazioni o comunque da queste ultime derivanti.

Art. 17 Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie tra Il Committente e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

Art. 18 Spese contrattuali e registrazione

1. Le spese del presente atto, copie occorrenti, registrazione, diritti di segreteria, il rimborso dei costi di pubblicazione del bando di gara e quant'altro, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, sono per intero a carico dell'Appaltatore. L'imposta di bollo del presente atto è stata assolta nella misura prevista nell'allegato 11.4 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 19 Domicilio

1. Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:
 - Il Comune di Bareggio (Milano), dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC all'indirizzo comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it;
 - l'Appaltatore presso la propria sede in _____ dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC all'indirizzo _____

Per il Comune di Bareggio
Il Responsabile del Settore
Territorio e SUAP

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante
